

**Link OCStup:** [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812\\_121\\_1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_121_1.html)

**Link Stup.:** <http://www.admin.ch/ch/i/rs/81.html#812>

**RS 812.121.1**

## **Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)**

del 25 maggio 2011 (Stato 1° luglio 2011)

### **Sezione 2: Obbligo di notifica e di documentazione per le sostanze controllate**

#### **Art. 60** Obbligo di notifica

- 1 Le persone e le imprese titolari di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità federale devono notificare all'Istituto ogni fornitura di sostanze controllate degli elenchi a, b, d, e, effettuata in Svizzera nei seguenti casi:
  - a. la fornitura di sostanze controllate a destinatari in Svizzera;
  - b. la spedizione ai fornitori di sostanze controllate e di medicinali contenenti sostanze controllate;
  - c. gli invii destinati all'autorità cantonale competente.
- 2 La notifica deve avvenire entro il quindicesimo del mese che segue la fornitura o l'invio.
- 3 Le spedizioni di sostanze controllate da parte di operatori sanitari, farmacie, ospedali, istituti scientifici e autorità cantonali e comunali a una persona o a un'impresa conformemente all'articolo 4 LStup devono essere notificate all'Istituto dal destinatario delle sostanze controllate.
- 4 Per ogni sostanza controllata e per ogni medicamento contenente sostanze controllate (forma farmaceutica, dosaggio e grandezza della confezione) è allestita una notifica separata.
- 5 Dopo consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate, l'Istituto può esonerare temporaneamente o definitivamente specifiche forniture dall'obbligo di notifica se il controllo può essere assicurato in altro modo.
- 6 I titolari di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata da un Cantone notificano a quest'ultimo, su richiesta, le forniture effettuate in Svizzera.

#### **Art. 61** Contenuto e forma della notifica

- 1 La notifica contiene le seguenti indicazioni:
  - a. la designazione, il GLN e la sede o il domicilio del fornitore;
  - b. la designazione, il GLN e la sede o il domicilio del destinatario;
  - c. la data della fornitura o dello storno della sostanza controllata;
  - d. la designazione della sostanza controllata fornita o stornata e il suo GTIN;
  - e. il quantitativo esatto in peso o in unità.
- 2 La notifica di preparati magistrali contenenti sostanze controllate deve menzionare il GTIN della sostanza controllata e indicare quante volte il quantitativo che corrisponde al GTIN è contenuto nel preparato.
- 3 La notifica è trasmessa mediante il sistema di notifica messo a disposizione dall'Istituto. L'Istituto consente all'autorità cantonale competente di accedere direttamente a questo sistema.